



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 luglio 2016
(OR. en)

11320/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0219 (NLE)**

PECHE 280

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 459 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Repubblica di Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 459 final.

All.: COM(2016) 459 final



Bruxelles, 13.7.2016
COM(2016) 459 final

2016/0219 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Repubblica di Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999¹ (“regolamento INN”).

La presente proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta l'esito delle procedure di indagine e dialogo svolte in conformità delle prescrizioni sostanziali e procedurali istituite dal regolamento INN, che prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano all'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Il 15 novembre 2012, mediante decisione, la Commissione **ha notificato** a otto paesi terzi (Belize, Regno di Cambogia, Repubblica di Figi, Repubblica di Guinea, Repubblica di Panama, Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, Repubblica del Togo e Repubblica di Vanuatu) che **stava valutando la possibilità di identificarli** come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento INN.

La Commissione ha adottato provvedimenti nei confronti degli otto paesi. Tali provvedimenti comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare i provvedimenti adottati, la possibilità per tali paesi di rispondere alle osservazioni formulate e di confutarle, il diritto di chiedere e comunicare informazioni supplementari, la proposta di piani d'azione correttivi e la concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per sanare la situazione.

Il 26 novembre 2013 la Commissione, mediante decisione di esecuzione della Commissione, **ha identificato** la Repubblica di Guinea (in seguito denominata “Guinea”) come paese terzo che la Commissione **ritiene non cooperante** ai sensi del regolamento INN.

Il 24 marzo 2014 il Consiglio, con decisione di esecuzione del Consiglio, **ha adottato l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN, che comprendeva la Guinea.**

L'allegata proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è basata su risultanze che confermano che la **Guinea** ha dimostrato che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata sanata e che tale paese ha adottato misure concrete atte a produrre un miglioramento durevole della situazione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione presentata in allegato.

¹ GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Identificazione preliminare della Guinea come paese terzo non cooperante, effettuata con la decisione della Commissione del 15 novembre 2012 (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1) relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Identificazione della Guinea come paese terzo non cooperante, effettuata con la decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2013 (GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2) che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Iscrizione della Guinea nell'elenco dei paesi non cooperanti, effettuata con la decisione di esecuzione del Consiglio del 24 marzo 2014 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43) che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento INN e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento INN non prevede opzioni alternative.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Conformemente alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante il procedimento di indagine e dialogo.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN.

Il regolamento INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente, in quanto la proposta entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta modifica l'elenco, stabilito dal Consiglio, dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN, di cui all'allegato della decisione 2014/170/UE del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Repubblica di Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999², in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 (“regolamento INN”) istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (“pesca INN”).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN e prevede l'elaborazione di un elenco di tali paesi.
- (3) Con decisione del 15 novembre 2012³ la Commissione ha presentato le informazioni relative ai fatti essenziali e le considerazioni alla base di tale eventuale identificazione e ha notificato a otto paesi terzi, tra cui la Repubblica di Guinea (di seguito denominata "Guinea") la possibilità di essere identificati come paesi terzi che la Commissione considera non cooperanti nella lotta alla pesca INN.
- (4) Con decisione di esecuzione del 26 novembre 2013⁴ la Commissione ha identificato la Guinea come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. Nella suddetta decisione la Commissione ha esposto i motivi per cui riteneva che tale paese non

² GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

³ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

⁴ Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2013, che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2).

adempiesse all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

- (5) Con la decisione di esecuzione 2014/170/UE⁵ il Consiglio ha adottato l'elenco dei paesi terzi non cooperanti, che includeva la Guinea.
- (6) L'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN è riportato nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio.
- (7) A seguito dell'inclusione nell'elenco la Guinea si è adoperata per sanare la situazione che ne ha causato l'inserimento e per adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune identificate.
- (8) Le informazioni pervenute alla Commissione indicano che la Guinea ha adempiuto ai propri obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro giuridico adeguato per lottare contro la pesca INN. La Guinea ha predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo. Ha inoltre istituito un sistema di monitoraggio, controllo e ispezione adeguato ed efficiente: ha infatti elaborato un piano nazionale d'ispezione, ha introdotto un sistema di sorveglianza aerea e ha dotato il proprio centro nazionale di controllo della pesca (CCP) di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) pienamente operativo. La Guinea ha inoltre riesaminato i suoi sistemi di registrazione e rilascio delle licenze e ha introdotto misure tecniche, di conservazione e di gestione volte a garantire un giusto equilibrio tra le licenze di pesca rilasciate, le risorse disponibili e le sue capacità di controllo e di esecuzione. La Guinea ha inoltre riconsiderato la sua partecipazione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), ha migliorato la sua conformità agli obblighi internazionali derivanti da raccomandazioni e risoluzioni adottate da tali organizzazioni e ha preso opportuni provvedimenti nei confronti delle proprie navi INN iscritte negli elenchi INN delle ORGP.
- (9) Si può inoltre ritenere che, grazie alle azioni adottate, la Guinea non sia più inadempiente agli obblighi ad essa imposti dal diritto internazionale, in particolare alla luce delle disposizioni degli articoli 61, 62, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare (UNCLOS) e degli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA).
- (10) Si può pertanto concludere che la situazione che ha causato l'inserimento della Guinea nell'elenco è stata sanata e che tale paese ha adottato misure concrete atte a conseguire un miglioramento durevole della situazione.
- (11) È quindi opportuno modificare la decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio al fine di rimuovere la Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.

⁵ Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

- (12) La presente decisione adottata dal Consiglio non preclude eventuali ulteriori misure che possono essere adottate dall'Unione in conformità del regolamento INN, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che la Guinea non adempie agli obblighi ad essa imposti dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.
- (13) Alla luce delle conseguenze negative provocate dall'inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, è opportuno conferire effetto immediato alla rimozione della Guinea da detto elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente